



EQUALITY
& DIVERSITY
- UNIVERSITY OF FERRARA -

DR.SSA STELLA
LAZZARINI
Psicologa-Psicoterapeuta



BARRIERE E RESPONSABILITÀ



PREMESSA STORICA

QUANTI TIPI
DI BARRIERE
CONOSCI?

SONO DI PIÙ O
DI MENO DI 30
ANNI FA?



PROGRAMMA

Modulo 1: Legislativo

Condivisione del concetto di salute e di disabilità con le relative definizioni.

Condivisione delle fonti normative, dei decreti legislativi e quindi delle leggi, dei canali informativi, etc... a sostegno delle disabilità negli ambienti di lavoro e in Unife.

Modulo 2: Psicologico-relazionale

Intervento informativo e formativo finalizzato alla modifica dell'atteggiamento mentale, nei confronti delle disabilità con approfondimenti in relazione a:

- disabilità fisiche, psichiche e relazionali
- persona, disabilità, difficoltà, novità, cambiamento, resistenze, etc....

Modulo 3: Individuale-organizzativo

Eseritazione pratica

Presentazione di un caso

Progettazione di un intervento rispettoso della salute e del benessere di tutti i lavoratori/trici in oggetto.

Discussione e condivisione dei risultati

**RITIENI SIA GIUSTO
UTILIZZARE IL TERMINE
DISABILITÀ, HANDICAP,
DIVERSAMENTE ABILE,
PERSONA CON DISABILITÀ?**

SE SI, PERCHÈ?

SE NO, PERCHÈ?

E CON I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO COME LA METTIAMO?



MODULO 1 LEGISLATIVO

Condivisione del concetto di salute e di disabilità con le relative definizioni e condivisione delle fonti normative, dei decreti legislativi e quindi delle leggi, dei canali informativi, etc... a sostegno delle disabilità negli ambienti di lavoro e in Unife.



Definizioni e normative

Definizione di salute

La SALUTE viene definita dall'OMS (1946) quello "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplicemente assenza di malattia".

La salute viene considerata quindi un DIRITTO.

Questo principio assegna agli stati e alle loro articolazioni COMPITI CHE VANNO BEN AL DI LÀ DELLA SEMPLICE GESTIONE DI UN SISTEMA SANITARIO.

ESSI DOVREBBERO FARSI CARICO DI INDIVIDUARE E CERCARE, TRAMITE OPPORTUNE ALLEANZE TUTTI QUEI FATTORI CHE NON LA PERMETTONO.



Definizione di persone con disabilità

... Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano **durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali** che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Definizione di discriminazione fondata sulla disabilità

... Per "discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Legge 3 marzo 2009, n. 18

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, **è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio».**

Legge 3 marzo 2009, n. 18

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;**
- (b) la non discriminazione;**
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;**
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;**
- (e) la parità di opportunità;**
- (f) l'accessibilità;**
- (g) la parità tra uomini e donne;**
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.**

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.

2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, *hardware* e *software*, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.



Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”.



Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333

(Soggetti iscritti negli elenchi)

- 1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

Legge 12 marzo 1999, n. 68

Fonti normative: disabilità

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento,

Legge 21 maggio 1998, n.162

Legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con **handicap grave**”.

Legge 21 maggio 1998, n.162

Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare"; ...

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-
quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone
handicappate”.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

... **5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.** - 1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
- b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- d) assicurare alla famiglia

.....
TANTI TANTI
ANNI FA ...
SEI
MANCINO?





grazie

ciao

!!



EQUALITY
& DIVERSITY
- UNIVERSITY OF FERRARA -

www.unife.it/progetto/equality-and-diversity

UNIVERSITY OF FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -
1391